

STATUTO L'ASSOCIAZIONE CULTURALE " TUBLÀ DA NIVES"

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge n. 383/2000 l'associazione culturale "TUBLÀ DA NIVES", senza scopo di lucro (ONLUS), di seguito denominata "Associazione".

Art. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale presso il centro culturale polifunzionale Centro manifestazioni culturali TUBLÀ da NIVES, Strada Nives n. 6 in 39048 Selva Val Gardena. e ha durata è illimitata.

Art. 3 SCOPO ED ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica e ha lo scopo di promuovere, favorire, programmare, organizzare ed manifestazioni culturali quali mostre artistiche personali o collettive, mostre tematiche, esibizioni storiche, naturalistiche o scientifiche, presentazioni, conferenze, simposi, esibizioni artistiche, letterarie, musicali, filmiche, cinematografiche, multimediali e quant'altro compatibile con le suddette attività..

L'Associazione al fine di perseguire le suddette finalità può emanare un regolamento scientifico-artistico contenente le linee- guida per l'esercizio delle attività sociali di cui sopra..

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà:

- pubblicare depliant informativi, opuscoli pubblicitari, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video creare applicazioni telematiche di nuova generazione ecc;
- programmare ed organizzare l'attività culturale assieme ad altre associazioni ed istituzioni culturali e comunque con qualsiasi istituzione o persona esercente un'attività compatibile con le finalità dell'Associazione
- partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- presentare domande di finanziamenti pubblici agli enti pubblici;
- stipulare contratti di sponsoring con ditte private;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 I SOCI

E' ammesso a far parte dell'Associazione chiunque accetti lo Statuto e che condivida gli scopi dell'associazione e s'impegni al versamento della quota annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria

Il numero dei soci è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e gratuito.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci, che hanno raggiunto la maggiore età, hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale e volontario. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione alla fine d'ogni esercizio. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso d'inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il comitato direttivo;
- c) Il comitato scientifico;
- d) Il presidente.

Tutte cariche sociali elettive hanno una durata minima di tre anni e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice oppure tramite posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del comitato direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il comitato direttivo lo ritenga a necessario e quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) Elege il Comitato Direttivo;
- b) Approva il programma annuale dell'associazione;
- c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- d) Approva l'eventuale regolamento interno scientifico - artistico, proposto e deliberato dal Comitato scientifico;
- e) Ha facoltà di proporre iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- f) Fissa annualmente l'importo della quota sociale d'adesione;
- g) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque membri, di cui uno rappresentante del Comune di Selva Val Gardena.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- a) Elege il Presidente
- b) Nomina il Comitato scientifico;
- c) Nomina il Direttore artistico (*Art director*), su proposta nominale del Comitato scientifico;
- d) Compie tutti gli atti d'ordinaria amministrazione;
- e) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- f) Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- g) Ammette i nuovi soci ed esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del comitato direttivo le competenze sono suddivise fra Presidente, Vicepresidente, Cassiere e Segretario.

La funzione di Cassiere non è incompatibile con quella di Segretario.

Art. 11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a ad un massimo sette membri con comprovata esperienza nel settore culturale, preferibilmente nel campo artistico.

Il Comitato scientifico ha funzioni principalmente consultive ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) Redige e propone l'eventuale regolamento interno artistico contenente le linee guida per l'esercizio delle attività sociali culturali di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- b) Esamina, valuta e propone la decisione sulle richieste d'esposizione, proposte d'eventi culturali, di manifestazioni e prenotazioni degli spazi espositivi a disposizione;
- c) Propone il programma annuale di lavoro dell'Associazione;
- d) Propone, fra i suoi membri, la nomina di un direttore artistico (*Art director*), responsabile della direzione e gestione scientifico-artistica.

La carica di membro del Comitato scientifico non è incompatibile con la carica di membro del Comitato direttivo.

ART. 12 DIRETTORE ARTISTICO (*Art Director*)

Il Direttore artistico (*Art director*) è nominato in seno al Comitato scientifico ed è responsabile

- a)** Della direzione e gestione scientifico-artistica;
- b)** Dell'elaborazione e attuazione del programma annuale;
- c)** Dell'eventuale gestione del personale;

Esso presiede il Comitato scientifico e convoca le sue sedute.

Il Direttore artistico (*Art director*) cura e coordina, di concerto con il Presidente, la comunicazione ed i rapporti all'interno ed all'esterno dell'associazione.

Al Direttore artistico (*Art director*) può essere concessa un'indennità di funzione, proposta dal Comitato direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.

Il Direttore artistico (*Art director*) partecipa, tuttavia senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Comitato direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- Dagli apporti di qualunque natura ed a qualsiasi titolo effettuati dai soci
- Dagli introiti per corrispettivi di entrata per mostre ed esibizioni varie
- Da contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni pubbliche erogate da enti pubblici;
- Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e giuridiche, altre associazioni pubbliche e private le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- Da iniziative promozionali private;

Il patrimonio e le rendite che ne derivino dell'Associazione sono interamente vincolati al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 15 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, interamente a favore del Comune di Selva, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione, interamente a favore del Comune.

Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.